

# Osservatorio sul Tribunale

A cura dell'



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI  
SALERNO

## In questo numero

### L'istruzione probatoria nel processo amministrativo

A cura di Agostino Ricciardi -  
presidente Commissione Crisi  
da sovraindebitamento – ADR

---

### Il parere pro-veritate

A cura di Serafino Roncacè -  
membro Commissione CTU

---



# Osservatorio sul Tribunale

Periodico a cura dell'Ordine Dottore Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno n° 19 - Dicembre 2025

## L'istruzione probatoria nel processo amministrativo

di Agostino Ricciardi - presidente Commissione Crisi da sovraindebitamento – ADR

Nel processo amministrativo, quanto riguarda il sistema probatorio, si dà per scontato che il ricorrente debba produrre un principio di prova, La parte ricorrente si trova, così, sul piano processuale svantaggiata e troverà difficoltà a comprovare le tesi sostenute.

Per ripristinare nel processo amministrativo una parità fra le parti, che un tempo non esisteva, il sistema processuale obbliga la PA a depositare, al momento della costituzione, l'atto impugnato oltre ad attribuire al Giudice poteri di indagine per la ricerca della verità d'ufficio.

In principio, anche nel processo amministrativo vige il sistema dispositivo, essendo pur sempre compito delle Parti introdurre i fatti primari, su questi il Giudice potrà disporre comunque un'eventuale attività istruttoria con metodo acquisitivo.

Prima della pubblicazione della famosa sentenza della Corte costituzionale 10 aprile 1987, n. 146, le disposizioni in merito all'istruzione probatoria erano inserite nel "Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato" dove si rilevava un carattere essenzialmente documentale del giudizio dando al Giudice la possibilità di richiedere all'amministrazione e ordinare alle Parti di produrre atti e documenti ritenuti necessari ai fini della decisione.

La sentenza 146/87, in sostanza, non apportò al processo nuovi mezzi di prova che non fossero già contemplati nelle norme. L'intervento della Corte Costituzionale importò solamente una semplice estensione al giudizio amministrativo della prova testimoniale.

Successivamente con l'intervento del legislatore, prima con il D. Lgs. n. 80/1998 e poi con la Legge n. 205/2000 il quadro normativo del processo amministrativo è cambiato sotto il profilo dell'istruzione probatoria.

Oggi con il Codice del processo amministrativo approvato con il D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 aggiornato, con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, dalla Legge 28 aprile 2022, n. 46, dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, la verifica dei fatti è consolidata e il ricorso alla Consulenza Tecnica non rappresenta più un evento più unico che raro, posto che le norme sopracitate equiparano di fatto le modalità di nomina e il modo di procedere alle operazioni del Consulente presenta una sostanziale uguaglianza con le norme di altri riti processuali.



# Osservatorio sul Tribunale

Periodico a cura dell'Ordine Dottore Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno n° 19 - Dicembre 2025

## Il parere pro-veritate

di Serafino Roncacè - Membro Commissione CTU



Per parere "pro veritate" si intende qualsiasi valutazione dei fatti, eseguita da una "personalità di spicco" per la sua particolare competenza tecnica nel tema trattato o per le sue innegabili doti di imparzialità. Si tratta di un parere espresso fuori del rito processuale e allegato agli atti solo per il suo valore scientifico o morale impresso dal consulente che l'ha predisposto.

Come la perizia stragiudiziale, non è un parere previsto e nemmeno dotato del necessario principio del contraddittorio perché nasce unilateralmente. I pareri "pro veritate" hanno ragione di essere aditi soprattutto quando si ha a che fare con una disciplina soggetta a un'interpretazione della norma poco consolidata e quindi, necessariamente sottoposta alle valutazioni giuridiche e/o tecniche in merito espresse dagli esperti del settore.

Altro caso di parere "pro veritate" può essere quello espresso non necessariamente da personalità riconosciute nel settore, ma basato su elementi estremamente oggettivi ed incontestabili.

In ogni caso il parere "pro veritate" è un atto irrituale e anomalo rispetto alla regolare procedura e, per poter acquisire una dignità di considerazione da parte del Giudice che possa incidere sulla sua valutazione della causa, è necessario che esso sia dotato di un "valore aggiunto" considerevole al fine di riuscire a indurre a ritenere "vere" le affermazioni in esso riportate.

Il diritto italiano classifica di fatto, in abito penale, la consulenza secondo una precisa gerarchia decrescente del parere espresso partendo da quello "principe" espresso dal Perito del Giudice, per passare poi a quello di parte assegnato di ufficio, indi ai pareri dei consulenti nominati dalle parti, per poi finire ai pareri irrituali come quello stragiudiziale o quello appena visto, "pro veritate". In ambito civile il parere ha un peso nella causa direttamente proporzionale alla ritualità e agli elementi oggettivi del diritto che esso possiede, il parere espresso dal CTU parte direttamente dal Giudice per cui è neutrale ed è espresso sulla base del contraddittorio delle parti. Il parere "pro veritate" non ha nulla di questi elementi per cui per assumere un valore di sostegno alla verità deve avere un peso giuridico e scientifico di alto livello e, soprattutto, inoppugnabile.

Sarebbe auspicabile avere dei pareri da parte dei consulenti presenti in una causa che siano considerati tutti sullo stesso piano, magari dotando ognuno di una ritualità giuridicamente prevista e tutti con la stessa necessaria applicazione professionale da parte del tecnico e capacità di profondità scientifica e giuridica.

# Osservatorio sul Tribunale

## **Ultimo numero, in attesa di un nuovo inizio**

*In vista del prossimo rinnovo del Consiglio dell'Ordine, la pubblicazione viene sospesa.*

*Consapevoli che ogni progetto è sempre migliorabile, speriamo che sia stato gradito l'intento di questo periodico, nato per divulgare e valorizzare il lavoro delle Commissioni di Studio dell'ODCEC Salerno che, per materia oggetto di studio e ricerca, ruotano intorno all'attività professionale svolta dai commercialisti in diretta relazione con il Tribunale.*

*Abbiamo cercato di mettere a disposizione degli iscritti, attraverso le diverse relazioni ospitate opera dei membri delle Commissioni, spunti di riflessione tematici specifici frutto del lavoro delle Commissioni stesse che, come è noto, effettuano - nell'ambito e nel rispetto dell'attività delineata dal Consiglio dell'Ordine - studi e ricerche allo scopo di sviluppare l'attività di approfondimento ed aggiornamento professionale.*

*Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno dedicato tempo e impegno a scrivere per questa pubblicazione e le nove Commissioni che, per area specialistica di approfondimento, sono state coinvolte nel progetto:*

*- Diritto penale dell'economia e D.Lgs. 231-2001, presidente Luca Savastano;*

*- Crisi da sovraindebitamento – ADR, presidente Agostino Ricciardi;*

*- Risanamento delle aziende in crisi - Crisi d'impresa - Composizione negoziale della crisi, presidente Nicolina Vitolo;*

*- Esecuzioni mobiliari e immobiliari, presidente Mario Ragone;*

*- Valutazione d'azienda ed operazioni straordinarie, presidente Gaetano Pacileo;*

*- Amministrazione Giudiziaria e dei beni sequestrati, presidente Alessia D'Uva;*

*- Concordato fallimentare e preventivo, presidente Pierpaolo Ciota;*

*- Procedure concorsuali "Fallimento", presidente Carmine Noschese;*

*- Consulenze tecniche e perizie ed anatocismo ed usura bancaria, presidente Rosanna Marisei.*

*Accanto ai lavori delle Commissioni, nei vari numeri abbiamo cercato anche di allargare l'orizzonte ospitando anche altre riflessioni di magistrati e addetti ai lavori che hanno voluto omaggiare la pubblicazione con il proprio contributo e che ringraziamo per l'attenzione accordataci.*

*Come desideriamo ringraziare tutti voi che ci avete letto fino a oggi e che ci auguriamo abbiate apprezzato il lavoro messo in campo.*



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI  
SALERNO

**Periodico a cura  
dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili  
di Salerno**

via Roma 39, Salerno  
089 226494

[www.salerno.commercialisti.it](http://www.salerno.commercialisti.it)  
[info@commercialistisalerno.it](mailto:info@commercialistisalerno.it)

### **Presidente:**

Agostino Soave

### **Segretario:**

Angelo Fiore

### **Coordinamento del progetto:**

Rosanna Marisei  
presidente Commissione CTU

### **Supervisione del progetto:**

Nicola Fiore  
Consigliere Delegato  
al Tribunale di Salerno e  
rapporti con  
i Tribunali della Provincia

Donatella Raeli  
Consigliera Delegata alla  
Comunicazione Esterna

### **Sviluppo del progetto:**

Gilda Camaggio /  
JaG communication  
ufficio stampa  
ODCEC Salerno